



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

## PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 38
in data: <b>27.06.2013</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SCIARA SRL DI PIACENZA.**

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19,45** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	FORNASIER ROSSANA	Presente
3	BADENCHINI PAOLO	Presente
4	FERRARI MARIA LUISA	Assente
5	CIVARDI MARINELLA	Presente

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

## LA GIUNTA COMUNALE

### □ **CONSIDERATO che:**

- il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale è ad oggi gestito dalla società *ENEL RETE GAS SPA via S.Giovanni sul muro 9 - 20121 Milano* in forza di apposita concessione;
- la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato ed in particolare tale normativa ha previsto una scadenza anticipata ex lege delle concessioni di distribuzione del gas;
- in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159707 convertito in Legge n.222/07 e s.m.i. l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve avvenire per Ambiti Territoriali minimi (ATEM);
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011, n. 51913, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie generale, n. 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 "cd. Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti sopra richiamati;
- il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 co. 7 del D.lgs 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;
- il successivo D.lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.2011 – S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 56433 del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D. M. n. 51913/2011 sopra richiamato;
- con D. M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12/11/2011 e pubblicato in G.U. n. 22 del 27701/2012 – S.O. n.20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio;

- in particolare gli articoli n. 4 e 5 del medesimo, stabiliscono da un lato gli obblighi informativi ai quali si deve attenere il gestore uscente nei confronti dell'ente locale concedente e, dall'altro, la metodologia di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente ivi comprese le VTU da adottarsi ed i prezzi di riferimento per quantificare il valore a nuovo degli impianti;
- a mente di quanto previsto dall'articolo 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/2000, il rimborso gravante sul nuovo gestore d'ambito, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, e quantificato ai sensi di quanto previsto dalla concessione e dall'articolo 5 del D.M. n. 226/11, deve essere indicato nel bando di gara;

### **CONSIDERATO DI :**

- avviare la procedura per la determinazione del valore industriale residuo della parte di impianto per la distribuzione del gas metano oggetto di devoluzione a titolo oneroso in contraddittorio con il gestore uscente ai fini dell'eventuale indennizzo di quest'ultimo;
- verificare il valore di rimborso al gestore uscente deducendo dal valore industriale le anticipazioni e i sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori equiparabili;
- fornire gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione;

### **DATO ATTO**

- dell'importanza che riveste tale attività per l'Amministrazione comunale in quanto la definizione dei suddetti valori non si esaurisce quale mera operazione di calcolo delle spettanze, ma profila conseguenze di assoluto rilievo rispetto alla definizione del Bando di gara per la scelta del Gestore d'Ambito e del relativo contratto di servizio, in quanto determina alcune variabili tariffarie che incidono sugli introiti del futuro gestore, sul Comune e sull'utenza;

### **CONSTATATO CHE**

- i compensi da attribuire al Gestore uscente e al Comune si pongono tra di loro in una relazione in qualche modo inversa in quanto, nell'ambito di una gestione economicamente sostenibile, al crescere dell'uno è destinata a corrispondere la riduzione dell'altro;
- tali compensi sono attualmente basati sulle condizioni della concessione in atto tra singolo Ente locale e Gestore, che influiscono

sulla determinazione del valore degli impianti ( art.5) e sul “ capitale di località” investito (art.8);

- per tali ragioni e per la oggettiva complessità e specializzazione della materia, è opportuno che i Comuni, nella fase preistruttoria del procedimento di gara, assicurino la tutela dei propri interessi nel senso di avere una corretta determinazione dei valori di cui sopra;

#### **DATO ATTO CHE**

- non esistono all'interno della struttura comunale figure professionali esperte in tale specifica materia che possano fornire assistenza in questa delicata fase conclusiva dell'attuale gestione, anche in preparazione della successiva gara per l'affidamento del servizio, e che è pertanto indispensabile ricorrere ad una figura tecnica esterna, affinché fornisca la propria assistenza per la procedura di analisi economica e patrimoniale del servizio di cui trattasi;
- ANCI suggerisce di affidare tale incarico a professionisti o Società che non abbiano attività commerciali con Aziende di distribuzione del gas;

#### **ATTESO CHE**

- in data 21/06/2013 è pervenuta a questo Ente da parte della Società SCIARA srl - specializzata nel settore dell'energia ed in particolare del sistema gas metano - la proposta di assistenza tecnica per le attività sopra citate, relative al servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Ziano Piacentino, al prezzo di €.. 4.395,00 + IVA (depositata agli atti ), che prevede:
- assistenza tecnica per la valutazione della convenzione esistente tra Comune e gestore uscente, con analisi volta a definire i valori da attribuire agli impianti in eventuale rettifica dei valori previsti da art.24 R.D.2578/1925;
- analisi economico-patrimoniale relativi al valore residuo e redditività del servizio;
- asseverazione della perizia inerente il rimborso spettante al gestore uscente;
- assistenza completa per eventuale contraddittorio con lo stesso gestore e verifica della correttezza delle informazioni da fornire al Comune;
- stesura di una relazione con lo stato della rete di distribuzione e un programma di sviluppo della stessa per il periodo della nuova concessione;

## **VALUTATA**

la proposta è ritenuta che la medesima è congrua in rapporto alla natura del servizio e alla corposità e complessità dell'attività prevista, vantando la Società SCIARA srl un curriculum di assoluto rilievo:

- è già consulente in n. 33 Comuni degli Ambiti di Parma, Piacenza e Milano,
- opera nel rispetto delle norme per la costituzione degli Ambiti gas,
- applica tariffe compatibili con la delibera AEEG n.407/2012
- dichiara di non avere attività commerciali con Aziende di distribuzione del gas.

**VISTO** l'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**ACQUISITI** agli atti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi, dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

## **DELIBERA:**

1. Di affidare alla Società Sciara s.r.l. Energy Consulting l'assistenza tecnica da svolgere presso il Comune di Ziano Piacentino come da proposta sopra enunciata e trasmessa in data 21/06/2013 e assunta al protocollo n.1616;
2. Di approvare l'offerta economica allegata e la proposta di assistenza e di stabilire che l'onere complessivo di € 4.395,00 oltre Iva al 21% così per un totale di € 5.317,95 richiesto per l'espletamento di detto servizio risulta essere ampiamente sotto la soglia minima prevista dall'articolo 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs. N. 163/00 e che suddetto importo risulta parimenti essere inferiore alla soglia minima di €40.000,00 e che, pertanto, può essere affidato ai sensi dell'articolo 125 comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/00;
3. Di prevedere la somma necessaria nel predisponendo Bilancio 2013 Cap.2240 - 4000005;
4. Di prendere atto che i costi di cui sopra, sono in linea con quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( direttiva AEEG 407/2012 "

*Criteria per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale") e rimborsati all'Amministrazione comunale dalla Società che risulterà vincitrice della gara per la gestione degli impianti di distribuzione dell'ambito. ( Art. 8 comma 1 del D.M. 12-11-2011 n. 226);*

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza,  
VISTO l'articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000  
con voti unanimi e palesi,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Allegato alla delibera di G.C.. N. 38 del 27/06/2013

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SCIARA SRL DI PIACENZA

**PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 25.06.2013

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO  
(Arch.Emanuela Schiaffonati)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 25.06.2013

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO  
(Galli Dott.Gian Paolo)

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
**F.to dott. Manuel Ghilardelli**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 28.06.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

Copia conforme all'originale composta da n°  
amministrativo.  
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**